



COMUNE DI CISANO SUL NEVA

PROVINCIA DI SAVONA

AREA AMMINISTRATIVA - SETTORE VIGILANZA

Prot.G.N. 006618
del 17 NOV 2015

Ord.n.33/2015__

Reg. Ord.n.33/15

OGGETTO: Attività di contenimento degli ungulati "suidi", in specie cinghiali "*Sus scrofa*". Art. 54 D.Lgs.18 agosto 2000, n.267.

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 23 del 27 agosto 2015 di divieto di somministrare alimenti ai cinghiali "*Sus scrofa*", con la quale è stato ordinato il divieto di fornire, in tutto il territorio comunale, alimenti di qualsiasi tipo, compresi gli scarti alimentari delle cucine private e/o pubbliche, agli ungulati "*suidi*", in specie cinghiali "*Sus scrofa*", non in cattività;

CONSIDERATO che, la presenza di tali animali arreca danni sia alle proprietà private che a quelle pubbliche avendo verificato che i medesimi causano danneggiamenti alle opere pertinenti della rete viaria e ravvisandosi un potenziale pericolo per la circolazione dei veicoli, come anche segnalato dalla Coldiretti di Savona con nota prot. 004923 del 07.09.2015;

VISTA la comunicazione trasmessa dal Corpo di Polizia Provinciale, la quale informa che a decorrere dal corrente anno 2015, non effettuerà più interventi di abbattimento o cattura di esemplari di fauna selvatica appartenenti alla specie Cinghiale "*sus scrofa*" all'esterno del territorio agro-silvo-pastorale senza la richiesta dell'Autorità Locale (Sindaco) corredata di specifica ordinanza sindacale;

RINETUTO necessario l'emissione, da parte dell'Autorità Comunale, del provvedimento ritenuto maggiormente idoneo per la salvaguardia della pubblica incolumità e per prevenire le eventuali iniziative da parte di privati cittadini che possano mettere a repentaglio l'incolumità personale;

RICHIAMATE ancora, le motivazioni di cui alla precedente ordinanza sindacale n. 23 del 27.08.2015;

VISTO l'art. 54 del T.U.E.L., il quale attribuisce al Sindaco i poteri di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la pubblica incolumità;

VISTI gli artt. 1-10-18-19-26 e 27 della Legge 11.02.1992, n.157 - "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e s.m.i.;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 - "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";

VISTO l'art. 35 della Legge Regionale 01.07.1994, n. 29 "Norme Regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio" e s.m.i.;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs 18.08.2000;

VISTO il Decreto Legislativo N. 285 del 30.04.1992 e s.m.i.;

VISTO il vigente Statuto del Comunale;

ORDINA

per i motivi espressi in parte narrativa, che a tutela della pubblica incolumità e del patrimonio pubblico e privato:

- 1) venga effettuato l'allontanamento o la cattura e/o l'abbattimento dei cinghiali "*sus scrofa*" presenti in ambito urbano, sul territorio comunale ed in particolare nelle immediate adiacenze del centro abitato e nelle aree abitate anche in zone agricole e rurali, e in prossimità delle reti viarie più trafficate;
- 2) i proprietari dei terreni confinanti con i centri abitati che possano costituire rifugio o riparo dei cinghiali sono obbligati a mantenere le proprietà pulite e sgombre da vegetazione arbustiva spontanea;

DEMANDA

per l'esecuzione di cui al punto 1) della presente ordinanza al Corpo di Polizia Provinciale;

per l'esecuzione di cui al punto 2) della presente ordinanza a chiunque spetti;

DISPONE

- che nell'esecuzione delle attività di contenimento siano garantite le condizioni di sicurezza per i cittadini e per coloro che sono interessati all'attività medesima, rispettando le prescrizioni che verranno impartite dalla Polizia Provinciale, liberando da ogni responsabilità questo Comune per eventuali incidenti e danni a persone o cose che si potessero verificare per lo svolgimento degli interventi succitati;
- la presente ordinanza avrà efficacia immediata, decorrente dalla data di affissione all'Albo Pretorio di questo Comune.

AVVERTE

che l'inosservanza delle disposizioni della presente ordinanza comporta, fatta salva l'applicazione di sanzioni penali e/o amministrative previste dalle vigenti norme, è punita ai sensi dell'art. 7 bis, comma I bis, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'invio della stessa :

Alla Prefettura
Al Commissariato di Pubblica Sicurezza
Al Comando dell'Arma Carabinieri
Al Comando del Corpo Forestale dello Stato
Al Comando di Polizia Provinciale
Al Servizio Veterinario dell'ASL
Alla Coldiretti

SAVONA
ALASSIO
CISANO SUL NEVA
SAVONA
SAVONA
SAVONA
SAVONA

INFORMA

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. della Liguria entro 60 (sessanta) giorni dalla sua notifica ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data della stessa.

Dalla Residenza Municipale, li 17 NOV 2015



IL SINDACO

(Massimo NIERO)